



TRIBUNALE DI CREMONA

N. 2/2021

DECRETO

ex art. 12 bis l. 3/2012

Il Giudice Delegato dott. Giorgio Scarsato

nel procedimento iscritto al n. 2/2021 per la omologazione del piano del consumatore depositato in data 10.08.2021 da Damiano Anna Maria (c.f. DMNNMR67S64M208Q);

rilevato che è data una condizione di sovraindebitamento della ricorrente: la stessa percepisce uno stipendio di circa € 1350,00 al mese, ha contratto vari finanziamenti (indicati a pagina 4 del ricorso); deve sostenere la rata del mutuo ipotecario della casa coniugale per € 735,00 al mese; al mantenimento dei due figli, non economicamente indipendenti, unitamente al marito; deve rispondere quale fideiussore in solido con altri e terzo garante della società Eurocavi, per un debito attualmente pari a circa € 121.415,66 attualmente vantato dalla Siena NPL 2018 S.r.l.;

rilevato che la ricorrente è da qualificarsi come consumatore, in quanto mero fideiussore della società Eurocavi, senza avere mai avuto alcuna partecipazione nella stessa (cfr. Cass. n. 742/2020 e Cass. N.1666/2020);

rilevato che la domanda è completa dal punto di vista documentale;

rilevato che non è data alcuna delle condizioni ostative ex art. 7, in particolare non si può ritenere che la sua situazione di sovraindebitamento sia stata determinata dalla ricorrente con colpa grave: è vero che la stessa ha stipulato vari finanziamenti, ma trattasi di finanziamenti finalizzati all'acquisto di beni di necessità (autovetture per sé e per i figli; computer per i figli: cfr. le relazioni dell' o.c.c.) e comunque trattasi di



finanziamenti che la stessa è sempre stata in grado di onorare; quanto alla circostanza che la ricorrente si sia costituita fideiussore della Eurocavi, appaiono condivisibili le valutazioni fatte dall'oc.c. nel senso che appare trattarsi di una scelta gravemente imprudente da parte di essa, in quanto la società non versava in una condizione di decozione nel momento in cui la ricorrente ha assunto l'obbligazione di garanzia;

rilevato che non risultano commessi atti in frode dei creditori;

rilevato che la ricorrente ha proposto un piano in base al quale, mettendo a disposizione quota parte del proprio reddito, nonché risorse provenienti dal proprio marito, si prevede in sintesi l'intero pagamento delle rate del mutuo e dei finanziamenti, nonché il completo rientro del proprio debito quale fideiussore nei confronti della creditrice Siena NPL 2018 S.r.l., in particolare con ultima *tranche* dei pagamenti nel 2034 (per un maggior dettaglio della cronologia dei pagamenti vedi l'integrazione del piano del 23.09.2021), con richiesta ex art. 8 comma I *ter* di prosecuzione nel pagamento delle rate del mutuo alle scadenze prestabilite da contratto;

rilevato che il piano rispetta l'ordine della cause di prelazione e la *par condicio creditorum*;

rilevato che la durata del piano oltre il termine di 5-7 anni non può ritenersi contraria all'interesse dei creditori, perché lo stesso prevede il pagamento integrale dei debiti (cfr. Cass. 28.10.2019);

rilevata la fattibilità del piano, condividendosi le valutazioni dell'o.c.c.;

rilevato che nessuno dei creditori ha contestato la convenienza del piano;

P.Q.M.

Visto l'art. 12 bis l. 3/2012,

omologa il piano del consumatore depositato in data 10.08.2021 da Damiano Anna Maria (c.f. DMNNMR67S64M208Q);



dispone che, dalla data dell'omologazione, i creditori per titolo o causa anteriore non possano iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né azioni cautelari, e non possano acquisire cause di prelazione sul patrimonio del debitore; che i creditori con causa o titolo posteriore non possano agire esecutivamente sui beni oggetto del piano;

dispone che, a cura dell'o.c.c. nominato, entro 15 gg, il presente provvedimento sia pubblicato sul sito www.tribunale.cremona.giustizia.it,

dispone che, a cura del liquidatore nominato, entro 15 gg, sia trascritto nei Registri Immobiliari;

dispone che sia il debitore ad effettuare il pagamento delle somme dovute, in base alle scadenze alla integrazione del 23.09 direttamente ai singoli creditori, pertanto non si procede alla nomina del liquidatore;

Si comunichi

al ricorrente;

all'o.c.c. dott.ssa Marta Rancati;

Cremona, 14.01.2022

il Giudice

dott. Giorgio Scarsato

E' copia conforme all'originale

Cremona, 20/01/2022

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. *Marcello Pini*

